



**COMUNE DI ATZARA**  
**PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA**

**Ufficio del Sindaco**

via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu)

C.F. e P.IVA 00162890917

Tel. 0784/65205 Mail - [sindaco@comune.atzara.nu.it](mailto:sindaco@comune.atzara.nu.it) – PEC [sindaco@pec.comune.atzara.nu.it](mailto:sindaco@pec.comune.atzara.nu.it)

**Atzara, 23/12/2020 - Prot. n. 8147**

**ORDINANZA n. 35/2020 – STATO DI EMERGENZA COVID19 – REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO PARCHI E AREE PUBBLICHE**

**IL SINDACO**

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTI:

- Le varie Ordinanze della Regione Autonoma della Sardegna – Ufficio della Presidenza - in materia di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna;
- La Circolare del Ministero della Salute - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA UFFICIO 5 - PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI E PROFILASSI INTERNAZIONALE – Prot. N. 0005443-22/02/2020;
- IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 3 DICEMBRE 2020, contenente disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- L'Allegato 8 del DPCM 3 Dicembre 2020 Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19;

VISTO il DPCM 3 Dicembre 2020 che all'art. 1, c. 10, lett. b) recita: *l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento... nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;*

VISTO l'art. 1, comma 1, lettere d) ed e) del DPCM 26 Aprile 2020 che prevedono che:



**COMUNE DI ATZARA**  
**PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA**

**Ufficio del Sindaco**

via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu)

C.F. e P.IVA 00162890917

Tel. 0784/65205 Mail - [sindaco@comune.atzara.nu.it](mailto:sindaco@comune.atzara.nu.it) – PEC [sindaco@pec.comune.atzara.nu.it](mailto:sindaco@pec.comune.atzara.nu.it)

*“è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”;*

*“l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;*

VISTO l'art. 3 dell'Ordinanza della Regione Autonoma della Sardegna – Presidenza n. 20 del 2 Maggio 2020 che prevede che *“I Sindaci, in relazione alla capacità del Comune di assicurare con proprie risorse le relative attività di vigilanza, possono con Ordinanza modificare gli orari di apertura degli anzidetti spazi pubblici del rispettivo territorio. I Sindaci possono, altresì, disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;*

VISTO il DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172 – Decreto Natale - Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00196) (GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020);

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati alla gestione dell'emergenza;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

PER quanto detto in precedenza;

**ORDINA**

- 1) L'accesso ai parchi pubblici e agli spazi verdi comunali è consentito solo ed esclusivamente per il transito dei pedoni.** Tale transito non può avvenire in gruppi superiori a tre persone. All'interno è vietata la sosta ed è fatto obbligo di non creare assembramenti. All'interno non sono consentite attività ludiche e ricreative. È vietato l'utilizzo dei giochi per i bambini, degli altri spazi dediti ai giochi per adulti, nonché delle attrezzature ginniche e panche ivi presenti. All'interno delle suddette aree è fatto obbligo di accedere, durante il periodo di transito, solo con idonei DPI (mascherina) e di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone al fine di evitare ogni tipo di contatto. I pedoni minorenni che accedono ad aree e parchi pubblici devono essere sempre accompagnati da un congiunto maggiorenne. I bambini fino a 6 anni non hanno l'obbligo di indossare la mascherina. All'interno del Campo sportivo comunale, così come previsto dalle vigenti disposizioni normative, è consentita l'attività sportiva ma solo in forma individuale.
- 2) L'accesso al parco di Vico I Dante resta consentito al personale dipendente dell'Istituto comprensivo di Atzara, esclusivamente durante l'orario di servizio, al personale comunale, nonché al personale sanitario, alla Protezione civile per le attività di competenza e alle Forze dell'ordine.**



COMUNE DI ATZARA  
PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA

Ufficio del Sindaco

via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu)

C.F. e P.IVA 00162890917

Tel. 0784/65205 Mail - [sindaco@comune.atzara.nu.it](mailto:sindaco@comune.atzara.nu.it) – PEC [sindaco@pec.comune.atzara.nu.it](mailto:sindaco@pec.comune.atzara.nu.it)

**Resta l'obbligo di indossare idonei DPI e di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro, evitando gli assembramenti di qualsiasi natura.**

- 3) Al personale comunale di posizionare negli ingressi e nelle uscite dei parchi e delle aree pubbliche apposita segnaletica informativa circa i contenuti di tale ordinanza, nonché di posizionare appositi cartelli e protezioni nei giochi ludici e nelle varie attrezzature ginniche presenti.

Per tutto ciò che non viene contemplato nel presente provvedimento valgono le disposizioni stabilite dalla normativa nazionale e regionale in materia di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019.

Nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 7 gennaio 2021 valgono le disposizioni stabilite dal DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172 – Decreto Natale;

Alla Polizia Municipale e alle Forze dell'ordine è demandato il compito di vigilare sulle citate prescrizioni e su quanto stabilito dalle disposizioni normative nazionali e regionale in materia.

Agli Uffici Comunali competenti si dà incarico di predisporre opportuna cartellonistica da affiggere negli ingressi delle aree e parchi pubblici.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line;

La presente ordinanza è pubblicata presso l'Albo Pretorio Comunale e affissa nelle sedi opportune, nonché trasmessa in copia a:

Ufficio di Polizia Municipale – Sede;

Al Comando della Stazione Carabinieri di Atzara;

All'UTG – Prefettura di Nuoro;

Al Nucleo di Protezione Civile di Atzara.

Il Sindaco – Dott. Alessandro Corona

